

**BOZZE DI STAMPA**  
**29 luglio 2025**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XIX LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17  
giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia  
fiscale (1594)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

##### **1.100**

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: »4.000 euro« sono  
sostituite con le seguenti: »6.000 euro«.

---

##### **1.101**

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) l'articolo 16-ter è abrogato;»

---

### 1.3

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) dopo l'articolo 16-ter è inserito il seguente: «Art. 16-quater (Tracciabilità degli importi detraibili). 1. Gli oneri superiori ad euro mille relativi alle spese di cui agli articoli 16, 16-bis e 16-ter di importo sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».*

---

### 1.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

*Conseguentemente sopprimere il comma 3.*

---

### 1.5

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) All'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) dopo le parole: "compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi," sono inserite le seguenti: "per la pratica sportiva dei figli minorenni a carico".*

---

### 1.6

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

### 1.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ", lettera f) e lettera i)" con le seguenti: "e lettera f)"*

---

## **1.8**

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»*

---

## **1.9**

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. Ai soli fini del riconoscimento del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non hanno effetto per i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno un reddito complessivo non superiore a 9.000 euro.»*

---

## **1.10**

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. In deroga all'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31*

dicembre 2025 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15, stipulati da lavoratori dipendenti. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 50 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **1.11**

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. In via sperimentale, per i contribuenti lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»*

---

### **1.12**

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Dopo il comma 9, inserire il seguente: 9-bis. I soggetti, lavoratori dipendenti, che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.*

I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G1.100**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi;

la recente transizione dalla decontribuzione alla fiscalizzazione del cuneo fiscale e contributivo - introdotta in particolare con l'articolo 1, commi 15-22, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e in attuazione delle precedenti misure di cui al decreto-legge n. 48 del 2023 (cosiddetto decreto lavoro) - pur avendo l'obiettivo di rendere strutturale il sostegno al lavoro dipendente, ha determinato per la maggior parte dei redditi inferiori ai 35 mila euro annui una riduzione delle retribuzioni nette, con effetti particolarmente penalizzanti per i lavoratori e le lavoratrici a basso reddito;

tali perdite salariali risultano più accentuate nella fascia di imponibile previdenziale annua compresa tra 8.500 e 9.000 euro, dove si registra una diminuzione dell'importo netto percepito fino all'equivalente di circa due mensilità all'anno, aggravando la condizione economica di chi si trova già in una posizione di maggiore vulnerabilità;

la mancata compensazione di queste riduzioni salariali rischia di amplificare disparità sociali, indebolire la domanda interna e frenare la ripresa economica, in contrasto con i principi di equità e giustizia sociale richiamati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle linee guida europee;

la necessità di assicurare un'adeguata tutela del potere d'acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici a reddito medio-basso, soprattutto in un contesto di crescita dell'inflazione e aumento dei costi della vita, appare non più differibile;

occorre assicurare, per i redditi più bassi, il riconoscimento di un'integrazione economica almeno pari al cosiddetto «bonus Conte» di 1.200 euro annui, al fine di ristabilire condizioni di equità e di tutela del potere d'acquisto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sopra richiamata;

appare necessario valutare ulteriori interventi di rafforzamento delle misure di sostegno al reddito, finalizzati a contrastare la povertà lavorativa e a garantire un sistema fiscale e contributivo più equo e progressivo, in linea con gli obiettivi di coesione sociale, crescita sostenibile e valorizzazione del lavoro,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative, al fine di:

individuare, a partire dal primo provvedimento utile, misure urgenti e strutturali volte a neutralizzare le perdite salariali subite dai lavoratori e dalle lavoratrici con redditi fino a 35 mila euro annui a seguito della fiscalizzazione del cuneo, con particolare attenzione alla fascia di imponibile previdenziale annuo tra 8.500 e 9.000 euro;

a rendere strutturali ed efficaci le tutele, anche di natura fiscale, per i redditi medio-bassi, così da prevenire ulteriori penalizzazioni economiche e rafforzare la fiducia nei confronti delle istituzioni e del sistema Paese.

---

## **G1.101**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

come rilevato da più parti, da ultimi l'Ufficio parlamentare di Bilancio (UpB) e l'Osservatorio Conti pubblici italiani (Cpi) dell'Università Cattolica, nonostante le intenzioni dichiarate della riforma fiscale, il nuovo impianto Irpef introdotto nel 2024 dal Governo Meloni e confermato per il 2025 sta generando un effetto paradossale: in sostanza si verificherebbe un aumento del prelievo fiscale, in particolare sui redditi medio-bassi;

a detta del Governo, infatti, le riforme introdotte nel 2024 e 2025 avevano anche lo scopo, oltre che rendere il beneficio dalla fiscalizzazione da temporaneo a permanente per i redditi bassi, di sostenere la cosiddetta «classe media», i livelli di reddito in cui si concentra la maggior parte dei contribuenti;

nel frattempo, però, c'è stata anche un'impennata dell'inflazione nel 2022 e 2023 che è rientrata solo a partire dal 2024, con una perdita di potere d'acquisto che dal 2021 al 2025 è stata pari al 13 per cento. Le aliquote e detrazioni dell'Irpef non sono indicizzate all'inflazione, con la conseguenza che a parità di reddito reale (cioè, tenendo conto della riduzione del potere

d'acquisto indotto dalla variazione dei prezzi) i contribuenti si sono trovati a pagare di più; il cosiddetto fenomeno del «drenaggio fiscale» (*fiscal drag*);

in questo quadro si inserisce anche il ruolo sull'Irpef delle addizionali regionali e comunali che non solo introducono variazioni nel carico tributario rilevanti tra contribuenti a seconda della loro residenza sul territorio, ma hanno anche una propria dinamica separata;

il risultato è che i vantaggi delle riforme nazionali sono annullati per tutti i livelli di reddito, eccetto che per quello più basso, dove comunque i vantaggi sono ridotti a poche centinaia di euro all'anno;

numerose sono le proposte che il Movimento 5 Stelle ha suggerito nei vari provvedimenti di natura fiscale (da ultimo nel provvedimento in esame) finalizzate a neutralizzare il forte *shock* inflazionistico che ha continuato a tassare i redditi nominali nello stesso modo, senza tenere conto della riduzione nel loro potere d'acquisto;

misure che hanno come *ratio* quella di far aumentare i redditi bassi e medi dei contribuenti in un'ottica di espansione dei consumi finalizzata al sostegno allo sviluppo, di segno opposto rispetto al taglio delle detrazioni (sia pure riferito ai redditi medio alti) implementato dal Governo anche nella legge di bilancio 2025;

in questa ottica si pongono le proposte di modifica finalizzate a definire una diversa struttura della tassazione Irpef che preveda la rimodulazione dell'aliquota nominali applicabile ai redditi medi, alla riduzione dell'accisa dalla base imponibile Iva, al fine di ridurre il costo complessivo sui carburanti, al *cash back* fiscale delle spese sanitarie per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro all'anno e sempre per i lavoratori dipendenti la possibilità di ottenere in luogo delle detrazioni per la locazione di immobili un rimborso in denaro;

la correzione di rotta della riforma fiscale, con riferimento alle criticità sopraesposte appare non più procrastinabile come di recente ammesso dalla stessa premier Meloni che ha ripreso - nel quadro di un «fantomatico» piano fiscale per il ceto medio - la proposta del M5S relativa alla rimodulazione dell'aliquota nominali applicabile ai redditi medi,

impegna il Governo

ad intraprendere tempestive iniziative, a partire dal primo provvedimento utile, per correggere i danni che la riforma fiscale ha prodotto nei confronti dei redditi bassi e medi, anche attraverso l'introduzione delle proposte di modifica sopra citate.

---

## G1.102

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

premessi che:

i dati Eurostat relativi al 2023 confermano che oltre il 50 per cento delle entrate fiscali nei Paesi dell'Unione europea proviene dal lavoro, attraverso stipendi, salari e contributi sociali. Solo un quarto arriva dai consumi e appena il 21,9 per cento dal capitale, ovvero profitti, dividendi e rendite. Ancora una volta, a sostenere il peso del fisco sono soprattutto lavoratori, famiglie e PMI. Un modello fiscale iniquo, sbilanciato e ormai insostenibile;

di fronte a un quadro così squilibrato le proposte del Movimento 5 Stelle sono radicalmente diverse da quelle contenute nella riforma fiscale in corso di realizzazione da parte del Governo che non solo non ha modificato in alcun modo lo status quo ma anzi, come osservato anche da ultimo dall'Ufficio parlamentare di Bilancio, ha aggravato la situazione dei redditi bassi e medi che la riforma Meloni affermava di voler sostenere;

nonostante le intenzioni dichiarate della riforma fiscale, il nuovo impianto Irpef introdotto nel 2024 dal governo Meloni e confermato per il 2025 sta generando un effetto paradossale: in sostanza, un aumento del prelievo fiscale, in particolare sui redditi medio-bassi;

a detta del Governo, infatti, le riforme introdotte nel 2024 e 2025 avevano anche lo scopo, oltre che rendere il beneficio dalla fiscalizzazione da temporaneo a permanente per i redditi bassi, di sostenere la cosiddetta «classe media», i livelli di reddito in cui si concentra la maggior parte dei contribuenti;

occorre una visione diversa fondata sulla giustizia fiscale perché non si può più accettare che si continui a tassare chi produce ricchezza reale mentre si adotta un atteggiamento fiscale di favore per chi accumula capitali senza contribuire al bene comune:

il carico fiscale va, dunque, spostato verso chi ha beneficiato di extraprofitti e rendite fuori misura come banche, assicurazioni, imprese energetiche, industria delle armi e grandi colossi digitali, per i quali prevediamo una *web tax* da portare al 15 per cento ed occorre intervenire anche sulle rendite finanziarie e sulle operazioni speculative di Borsa ad alta frequenza, con l'introduzione di una *Rider Tax*;

le banche, in particolare, hanno beneficiato dell'aumento dei tassi d'interesse che la Banca centrale europea (Bce) ha utilizzato per contrastare lo *shock* inflazionistico: i dati della Fabi hanno di recente certificato che nei tre anni di tassi record (2022-2024) il totale dei profitti degli istituti di credito si è attestato a 112 miliardi di euro;

la tassazione dei profitti bancari non ha generato alcun effetto positivo in termini di gettito dal momento che la totalità degli istituti di credito, compresi quelli collegati a società a partecipazione pubblica (come Mediocredito centrale), si sono avvalsi della facoltà di destinare le imposte dovute



al proprio rafforzamento patrimoniale, come legittimamente concesso dalla normativa introdotta dal Governo. La possibilità di destinare a riserva patrimoniale l'imposta dovuta consente peraltro agli istituti di credito di liberare gli accantonamenti su credito, incrementando ulteriormente gli utili in favore degli azionisti; da considerare inoltre che la stessa riserva patrimoniale può essere in qualsiasi momento svincolata, anche per finalità connesse alla distribuzione degli utili;

ugualmente inefficace si è rivelata la tassa *extra* gettito applicata alle imprese energetiche, in merito alla quale si è aperta - in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale - la possibilità di presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate;

risulta, altresì, urgente disegnare una nuova tassazione dell'economia digitale attraverso un ulteriore rafforzamento della *Digital Service Tax* introdotta con coraggio per la prima volta dal governo Conte con la legge di bilancio 2019 ed è entrata in vigore nel 2020;

per tutelare i redditi medio-bassi da lavoro e d'impresa va infine contrastato il *fiscal drag*, ossia quel meccanismo che aumenta la pressione fiscale nominale senza alcun reale beneficio per il potere d'acquisto. Una vera ingiustizia che colpisce milioni di contribuenti,

impegna il Governo

al fine di assicurare una maggiore equità del sistema fiscale e una maggior tutela dei percettori di redditi medio-bassi, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'introduzione per gli anni 2024 e 2025 di una imposta straordinaria sugli extra profitti bancari eliminando la facoltà di destinare l'imposta dovuta a riserva patrimoniale, destinando il maggior gettito dell'imposta straordinaria ad iniziative finalizzate a sostenere le misure di salvaguardia del potere di acquisto dei cittadini, a partire dal contenimento degli effetti negativi subiti dalla clientela in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, a partire dall'anno 2022.

---

## **G1.103**

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale, intervenendo in maniera rilevante su diversi aspetti del trattamento fiscale;

dal punto di vista agricolo, il provvedimento non introduce disposizione determinati, limitandosi a due misure - comunque positive per il settore - rilevate negli articoli 7 e 11, recanti rispettivamente: l'estensione dei benefici fiscali per il gasolio al biodiesel utilizzato tal quale; la modifica della

data di entrata in vigore delle norme fiscali in materia di produzione di alcol etilico da processi di dealcolazione, individuata non più al 1° gennaio 2026, ma a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

molte regioni italiane, tra le quali la Basilicata, stanno affrontando - ormai da anni - una pesante crisi idrica che sta avendo evidenti ripercussioni sulla produzione agricola, in particolare sulle colture ortive e arboree (agrumi, uva, kiwi, kaki, fichi, fragole e frutticole stagionali a maturazione tardiva) che hanno subito danni ingenti, con frutteti ormai compromessi e produzioni perdute;

in tale contesto risulta complicato pensare e pianificare la prossima stagione agricola, poiché gli agricoltori non sono in grado di programmare la preparazione dei terreni e le semine;

è evidente che tale situazione ha ripercussioni economiche negative, per le quali molte famiglie sono costrette a chiudere le aziende, abbandonare i campi, perdere i propri redditi;

l'articolo 59, comma 2, del R.D. n. 215 del 1933 e l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2010 sono tra le disposizioni legislative che regolano il contributo di bonifica (Codice Tributo 630), erogato ai consorzi di bonifica: un tributo dovuto dai proprietari di tutti tipi di immobili (non solo quelli agricoli) situati all'interno del comprensorio consortile, per finanziare le opere di difesa idraulica e la loro manutenzione;

il contributo è regolato da leggi regionali che ne specificano le modalità di calcolo e riscossione del contributo, nonché le aree soggette a contribuzione;

in alcune regioni il contributo di bonifica 630 è stato oggetto di contestazioni e richieste di sospensione; ciò è avvenuto anche nella stessa Basilicata, dove gli agricoltori lamentano che, a fronte di un costante pagamento del contributo, le opere di bonifica non vengono realizzate o mantenute adeguatamente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad introdurre forme di ristoro fiscale e finanziario per le imprese agricole lucane, con l'obiettivo di sostenere la ripresa delle attività produttive e in particolare per le produzioni agricole compromesse dalla crisi idrica, a tal fine valutando per la regione Basilicata, per quanto di propria competenza ed in sinergia con la regione, una esenzione dei contributi irrigui a carico delle aziende agricole, nelle zone in cui i servizi sono compromessi o non garantiti.

---

## G1.104

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure la cui ratio è, tra le altre, quella della necessità di creare una maggiore compliance tra contribuenti e fisco, rendendo quest'ultimo più equo, progressivo e redistributivo;

oltre un quarto dei minori fino a 16 anni nel nostro Paese è esposto a povertà o esclusione sociale. Il *report* di Save the Children chiede una particolare attenzione sulle famiglie numerose, quelle con difficoltà economiche, e sugli effetti della povertà educativa, chiedendo interventi strutturali per garantire pari opportunità a tutti i bambini e ragazzi;

il quadro aggiornato sulla povertà dei minori fino a 16 anni in Italia, basato sugli ultimi dati Istat al 2024 e sulle analisi di Save the Children (2025) conferma che 26,7 per cento dei minori a rischio povertà o esclusione sociale, con accentuazione nelle regioni meridionali e per i minori con cittadinanza straniera (43,6 per cento). Nelle famiglie con più figli, il rischio cresce: oltre il 42 per cento per famiglie con tre o più minori (in crescita rispetto al 37,1 per cento del 2023). Preoccupano le famiglie monogenitoriali: quando è presente solo la madre, quasi 48,4 per cento dei minori è a rischio; con solo padre, la percentuale scende al 30,9 per cento;

il contrasto alla povertà minorile richiede interventi fiscali mirati e strutturali, che vanno oltre le misure assistenziali temporanee, con particolare riferimento all'incremento delle detrazioni Irpef per figli minori a carico in famiglie sotto una certa soglia Isee, cumulabili con l'assegno unico, alla definizione di un credito d'imposta rimborsabile anche per chi non ha capienza Irpef, ad un'Iva agevolata e *bonus* dedicati ai beni essenziali per l'infanzia, all'applicazione di un credito d'imposta per servizi educativi e cura dei minori esposti a povertà o esclusione sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a definire, a partire dai prossimi provvedimenti utili, misure strutturali di natura agevolativa di contrasto alla povertà e alla esclusione sociale minorile, con particolare riguardo ai minori fino ai 16 anni.

---

## G1.105

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

gli articoli 1 e 1-*bis* del provvedimento recano disposizioni di modifica al Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

l'articolo 24-*bis*, comma 2, primo periodo, del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede un'imposta sostitutiva forfetaria sui redditi pari a 200.000 euro da applicare a coloro che decidono di trasferire la propria residenza in Italia, al fine di attirare un numero crescente di individui con patrimoni elevati;

i redditi di fonte estera che rientrano nel suddetto regime agevolato sono: i redditi fondiari; i redditi di capitale; i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo; i redditi di impresa; i redditi diversi; le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società non residenti;

data la natura di «imposta sostitutiva», il regime in questione è opzionale, è esercitabile a seguito del parere favorevole dell'Agenzia delle entrate e si applica sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di trasferimento della residenza o al periodo successivo. L'opzione è revocabile ma cessa comunque decorsi i 15 anni dal primo periodo di imposta di validità. Inoltre il regime è applicabile a uno o più familiari purché soddisfino anche loro i requisiti del primo comma, ma in questo caso, l'importo dell'imposta sostitutiva è pari a 25.000 euro per ognuno di essi;

nonostante l'intervenuta elevazione dagli originari 100.000 euro agli attuali 200.000 euro dell'importo dell'imposta sostitutiva, la disposizione (meglio nota come «Norma CR7» o «Norma Ronaldo») continua a rappresentare, stando anche ai dati resi noti recentemente dalla Corte dei conti, un incentivo molto forte per il trasferimento nel nostro Paese;

secondo l'Agenzia delle entrate, nel 2023 sono stati 1.495 i milionari che hanno scelto il nostro Paese: si tratta del 31,6 per cento in più rispetto ai 1.136 registrati l'anno prima. Mentre nel 2024 sono state presentate altre 706 richieste nonostante la *flat tax* sia raddoppiata;

a sollevare dubbi su tale regime fiscale non sono solo i cittadini italiani, che ne percepiscono l'iniquità rispetto al principio di proporzionalità, ma anche la Corte dei conti (per la quale non c'è trasparenza né tracciabilità sui benefici reali per l'economia reale) che nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2023, evidenzia come l'Agenzia delle entrate non disponga di dati certi sui redditi esteri effettivamente assoggettati alla *flat tax*, ma, soprattutto, che non esiste alcuna informazione che permetta di capire se i beneficiari, una volta trasferiti in Italia, abbiano davvero contribuito all'economia nazionale con investimenti o attività, come previsto dalla logica originaria alla base della misura;

già nel 2021, l'Osservatorio fiscale dell'Unione europea aveva definito la *flat tax* italiana come la più aggressiva tra quelle offerte in Europa, proprio perché permette di beneficiare di forti sconti fiscali senza dover restituire nulla in termini di ricadute economiche reali;

inoltre il regime fiscale non solleva solo questioni di equità tra contribuenti, ma ha anche effetti concreti sulla vita quotidiana, soprattutto nelle grandi città, generando effetti distorsivi e turbative al mercato immobiliare. L'arrivo di un numero crescente di cosiddetti «migranti di lusso», attratti dalle agevolazioni fiscali, ha reso Milano una delle mete preferite. La loro presenza si concentra in zone centrali e ad alta richiesta, contribuendo all'aumento dei prezzi, in particolare nel mercato degli immobili non soltanto di pregio;

secondo l'ultima analisi di Scenari Immobiliari, le compravendite di case di lusso sopra il milione di euro rappresentano ormai il 6 per cento del totale delle transazioni a Milano, con valori medi in netta crescita;

sempre secondo la Corte dei conti l'efficacia attrattiva italiana è destinata a rafforzarsi dal 2025, a causa della decisione del governo britannico di riformare il regime dei residenti non domiciliati (cosiddetto «non-dom»), che per decenni ha garantito ai benestanti globali una tassazione di favore sui redditi di fonte estera, prevedendo d'ora in poi solo quattro anni di vantaggi a chi non è stato residente negli ultimi dieci anni, dopodiché scatterà il prelievo integrale su tutti i redditi e plusvalenze di fonte estera. Di qui l'allarme della Corte dei conti che mette in guardia il governo dalla migrazione (soprattutto fiscale) verso il litorale italiano degli ultra-benestanti proprio in corrispondenza della fine del regime non-dom inglese: un flusso finanziario che rischia di aumentare la platea dei beneficiari della *flat tax* italiana, ma senza assicurare un vero impatto in termini di investimenti produttivi o sviluppo del territorio,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative urgenti volte a scoraggiare l'acquisto di immobili da parte dei soggetti che avendo trasferito la propria residenza in Italia decidono di optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-*bis* del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attraverso l'elevazione delle aliquote e degli importi delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e sul valore aggiunto, loro dovute in sede di atto di compravendita.

---

## **G1.106**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 comma 63 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di innalzare l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività d'impresa, che effettuano l'opzione per l'applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

come è noto l'impatto della turistificazione delle città a forte vocazione turistica ha comportato tra le altre la riduzione di offerta di alloggi in locazione di lunga durata con ricadute sui residenti, che si sono trovati ad affrontare la difficoltà di trovare una alloggio in locazione e anche un aumento degli affitti spropositato che sta aggravando anche la precarietà abitativa con ricadute sui comuni in termini di richieste di sostegni agli affitti o di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;

permane la necessità di porre in essere interventi legislativi che consentano ai comuni di procedere in delibere che regolamentino le locazioni brevi tenuto conto della sostenibilità e della vivibilità per i cittadini ma al contempo garantendo una offerta di accoglienza di qualità senza snaturare le città;

dal sito del Ministero del turismo si apprende che ai fini della registrazione delle strutture ricettive turistiche, con il CIN, le strutture registrate al 17 luglio 2025 sono 677.052, mentre sono 597.832 i CIN rilasciati, di cui 10.960 in verifica amministrativa, risultando registrate e regolari l'88,30 per cento delle strutture registrate, così che ad oggi circa il 12 per cento delle strutture registrate non sono ancora completamente e legalmente operative;

tenuto conto dell'impatto sui comuni e degli ulteriori oneri derivanti dall'impatto della turistificazione sarebbe necessario procedere, in attesa di una normativa nazionale che fornisca ai comuni la possibilità di regolamentare le locazioni brevi di procedere ad una prima revisione della percentuale di cedolare secca applicata agli introiti da locazioni turistiche,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative urgenti, anche in vista della prossima legge di bilancio, volte a promuovere e predisporre una rimodulazione delle percentuali relative alle locazioni brevi turistiche aggiungendo all'aliquota del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi e a quella del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relati-

vi ad un'ulteriore unità immobiliare oltre alla prima, una aliquota del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare destinate a locazione breve turistica, risorse aggiuntive che andrebbero trasferite ai comuni interessati per far fronte all'impatto sociale della turisticazione.

---

## **G1.107**

ROMEO, GARAVAGLIA, Claudio BORGHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (AS 1594),

premessi che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni e misure fiscali di sostegno e supporto trasversale a diversi settori economici strategici per l'economia nazionale;

premessi altresì che:

il 1° luglio 2025, l'Italia, dopo aver raggiunto i 64 obiettivi previsti del PNRR, ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento della settima rata del Piano, pari a 18,3 miliardi di euro. Contestualmente, è stata inviata alla Commissione europea la richiesta di pagamento dell'ottava rata, di 14,7 miliardi di euro (di cui circa 2 miliardi di quota di anticipazione sono stati già erogati);

con i 40 traguardi-obiettivi conseguiti per ottenere l'ottava rata, l'Italia ha conseguito, dall'avvio dell'attuazione del PNRR, un totale di 374 traguardi-obiettivi, ottenendo 122 miliardi di euro dei 194,4 miliardi di euro previsti dal piano, pari al 62,7%;

attualmente l'Italia ha portato a termine circa l'83% delle riforme previste dal Piano, spendendo però per gli investimenti solo il 34% delle risorse assegnate. Ciononostante, l'Italia è uno dei paesi UE con la maggiore percentuale di realizzazione del proprio PNRR;

l'attuazione dei PNRR sta infatti riscontrando difficoltà in tutti i paesi UE: dai dati della Commissione risulta che allo stato attuale deve essere ancora presentata la documentazione relativa al completamento di più di 4.300 traguardi-obiettivi su 7.105 totali, debbono ancora essere conseguite, dunque, circa il 68% delle scadenze. A poco più di un anno dalla conclusione dei piani nazionali restano ancora da erogare ai singoli stati 335 miliardi di euro (di cui 154 miliardi in sovvenzioni e 180 miliardi in prestiti) sui 650 miliardi di euro complessivi previsti dal Recovery and Resilience Facility, il 51,5% delle risorse stanziato;

considerato che:

alla luce delle suddette difficoltà lo stesso Parlamento europeo ha approvato, lo scorso 18 giugno, una risoluzione che esorta la Commissione a valutare la possibilità di prorogare per ulteriori 18 mesi il RRF;

se non paiono esserci molti margini sulla strada dell'estensione del Piano oltre il 2026, decisamente più percorribile appare la strada di un'ulteriore revisione dei Piani nazionali: la Commissione ha recentemente approvato, infatti, la quinta revisione del PNRR italiano, al pari del numero di proposte di revisione di Belgio, Irlanda e Spagna, ed è attesa per il prossimo autunno l'ultima proposta italiana di revisione definitiva del Piano;

in tale contesto si inserisce la Comunicazione COM(2025) 310 *final* della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, denominata "*NextGenerationEU - La strada verso il 2026*", dello scorso 4 giugno, la comunicazione di chiusura del Next Generation EU con la quale la Commissione, in particolare con il terzo paragrafo, offre agli stati membri una serie di strategie e soluzioni da proporre in sede di revisione dei PNRR al fine di conseguire gli obiettivi di spesa prefissati, prolungandone effetti, benefici, e la stessa spesa effettiva delle risorse anche dopo il 2026;

in sede di riprogrammazione del PNRR sarà dunque possibile, fra le otto opzioni consentite, in particolare:

a) potenziare le misure esistenti per le quali sia stata accertata una *performance* superiore al previsto;

b) ridimensionare il sostegno ricevuto sotto forma di prestito, finanziando con le sovvenzioni, liberate dalla rimozione di progetti non più realizzabili, progetti finanziati con prestiti, ovvero qualora misure finanziate da prestiti abbiano registrato una domanda inferiore al previsto;

c) frazionare i progetti nell'ambito del PNRR, e proseguirne la realizzazione con fondi nazionali o altri fondi UE anche dopo la scadenza del 2026;

d) "sostenere la creazione di uno strumento gestito in modo indipendente per incentivare gli investimenti privati", garantendo la realizzazione dell'investimento anche dopo il 2026 attraverso l'utilizzo dello schema di partenariato pubblico-privato o di concessione a soggetti privati;

e) conferire capitale "a favore di banche o istituti di promozione nazionali, o delle loro controllate, per promuovere progetti in linea con le priorità strategiche dell'UE";

f) trasferire risorse inutilizzate al fondo InvestEU;

considerato altresì che:

dato il complesso quadro economico internazionale, ed i suoi inevitabili riflessi sulle imprese italiane, appare imprescindibile un intervento da parte del Governo per la predisposizione di una strategia flessibile, che utilizzi il *set* di opzioni offerto dalla Commissione europea, finalizzato alla rimodulazione delle risorse inutilizzate del PNRR;



impegna il Governo

ad intervenire, in coerenza con le tempistiche previste per la revisione del PNRR, per ricanalizzare gli investimenti che rischiano di non trovare completa realizzazione entro il termine previsto dal Piano su misure destinate al sostegno e al rilancio del sistema imprenditoriale italiano

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Aliquota IRES agevolata per le grandi imprese che limitano la remunerazione dei top manager)*

1. Con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per le imprese che non rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, il reddito d'impresa dichiarato può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di 4 punti percentuali a condizione che stabiliscano per i dirigenti una remunerazione complessiva, sia fissa che variabile, con qualunque forma e denominazione riconosciuta, non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzioni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni manager executive che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la governance delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di bonus e incentivi variabili proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali

dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

---

## **1.0.2**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 1-bis.**

*(Aumento detrazione per canoni di locazione)*

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, lettera a), le parole: "euro 300,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600,00";

b) al comma 01, lettera b), le parole: "euro 150,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

---

### 1.0.3

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis**

*(Esenzione IVA per i beni di prima necessità)*

1. In deroga a quanto previsto dalla Tabella A, parte II e III d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2026, i seguenti beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto:

1) paste alimentari; pane e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

2) farina, semolino e fiocchi di patate;

3) latte fresco, latte conservato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini;

4) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;

5) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;

6) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;

7) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);

8) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;

9) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa

che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

d) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

---

#### **1.0.4**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 1-bis**

*(Estensione del regime forfettario agli associati di associazioni professionali)*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54 al dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) hanno conseguito redditi derivanti dall'applicazione del regime di cui al presente comma, nonché ai commi da 55 a 89, e redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni di cui all'art. 5, comma 3, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, formate da un massimo di 5 associati, per un totale non superiore a euro 70.000,00;

b) al comma 57, alla lettera d) dopo le parole: "ad associazioni» sono aggiunte le seguenti: «con più di cinque associati»

---

#### **1.0.5**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 1-bis**

*(Modifica alla disciplina sull'IRPEF)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli

oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;

2) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «65.000 euro».

2. La presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

## 1.0.6

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 1-bis**

*(Modifica alla disciplina sull'IRPEF)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

- b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 30 per cento;
- c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;
- 2) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «65.000 euro».

2. La presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

## 1.0.7

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 1-bis**

*(Rimborso spese sanitarie cd. cash back fiscale)*

1. In via sperimentale, per i contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso è autorizzata la spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, a carico delle risorse finanziarie di cui al successivo comma.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### 1.0.8

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Riordino delle detrazioni)*

1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di cui alla lettera e-ter) dell'articolo 15, del presente testo unico;".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 1.0.9

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Riordino delle detrazioni)*

1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico e agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 1.0.10

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Riordino delle detrazioni)*

1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---



## **Art. 1-bis**

### **1-bis.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **1-bis.2**

TAJANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **1-bis.0.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

### **"Art. 1-ter**

*(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)*

1. L'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

2. I maggiori risparmi realizzati con la disposizione di cui al precedente comma 1, accertati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversati nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d)

della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse realizzate con quanto stabilito dal presente articolo.

---

**1-bis.0.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

**"Art. 1-ter**

*(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)*

1. Il comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000»."

2. Le maggiori risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse rinvenienti da quanto stabilito dal presente articolo."

---

## **Art. 2**

### **2.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

### **2.2**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "al doppio della somma dei conferimenti e versamenti" con le seguenti: "alla somma dei conferimenti e versamenti presi per il loro valore nominale."*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: "al doppio della somma dei conferimenti e versamenti" con le seguenti: "alla somma dei conferimenti e versamenti presi per il loro valore nominale."*

---

## **Art. 3**

### **3.1**

TURCO, CROATTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G3.100

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 3, interviene sulla misura che prevede la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni nelle società collegate;

il tessuto produttivo italiano è fortemente caratterizzato dalla presenza di *start-up* e PMI innovative, la cui competitività e capacità di crescita sono strettamente legate agli investimenti in capitale umano qualificato;

negli ultimi anni, a fronte di profonde trasformazioni economiche aggravate dagli effetti dell'inflazione e da una sostanziale perdita di potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese, si è resa necessaria una politica fiscale più equa e orientata alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione qualificata;

le recenti riforme fiscali, pur avendo l'obiettivo di sostenere la crescita, hanno prodotto effetti non pienamente soddisfacenti su ampie fasce di contribuenti, in particolare sui redditi bassi e medi, rischiando di indebolire il sistema produttivo e frenare l'innovazione;

l'impiego di personale altamente qualificato rappresenta una leva strategica per l'innovazione, la digitalizzazione e la transizione ecologica, nonché per la competitività internazionale delle imprese italiane;

il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato ha dimostrato di essere uno strumento efficace nel favorire la crescita occupazionale e la qualità del lavoro nelle *start-up* e nelle PMI innovative, ma necessita di un rafforzamento per rispondere meglio alle nuove sfide del mercato globale e per contrastare la «fuga dei cervelli»;

un incremento della percentuale del credito d'imposta determinerebbe un incentivo concreto e immediato per le imprese a investire in nuova occupazione qualificata, generando un impatto positivo sulla produttività, sull'innovazione e sull'attrattività del sistema-Paese;

tale misura si inserisce in una più ampia strategia di rilancio degli investimenti privati, di valorizzazione delle competenze e di sostegno alla crescita sostenibile, in linea con le priorità del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

l'adozione di politiche fiscali mirate e selettive, capaci di premiare le imprese più dinamiche e innovative, appare ormai non più procrastinabile per

garantire la resilienza dell'economia italiana alle sfide poste dalla transizione digitale, *green* e sociale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione, a partire dal primo provvedimento utile, di iniziative finalizzate all'incremento significativo della percentuale del credito d'imposta riconosciuto alle *start-up* e alle PMI innovative per l'assunzione di personale qualificato, anche al fine di: sostenere l'occupazione giovanile e femminile altamente qualificata; favorire la crescita e la competitività delle imprese emergenti e innovative; prevenire la dispersione di competenze e la perdita di capitale umano verso l'estero, promuovendone con efficacia il ruolo centrale dello sviluppo sostenibile, dell'innovazione e della transizione digitale dell'economia italiana.

---

## EMENDAMENTO

### Art. 6

#### 6.0.1

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-bis

*(Misure per la riduzione dell'IMU per le  
unità immobiliari delle fiere permanenti)*

1. All'articolo 1, comma 747, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunta in fine la seguente lettera: *c-bis*) per I fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica.»

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 7

#### G7.100

BERGESIO, ROMEO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (AS 1594),

premesso che:

il provvedimento in esame, reca una serie di disposizioni e misure fiscali di sostegno e supporto trasversale a diversi settori economici strategici per l'economia nazionale;

la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta, nel quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027, la seconda politica in termini di entità dei finanziamenti, subito dopo la politica di coesione. Nonostante ciò, la sua quota relativa all'interno del bilancio comunitario è andata progressivamente riducendosi nel corso degli anni, suscitando fondate preoccupazioni rispetto alla tenuta complessiva del comparto agricolo;

la Commissione europea ha avviato in anticipo di due anni rispetto alla sua entrata in vigore, la definizione della nuova PAC, generando forte preoccupazione tra gli operatori del settore agricolo italiano;

l'iniziativa di Bruxelles consiste, infatti, nella creazione di un fondo unico nazionale all'interno del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP 2028-2034) dell'Unione europea, che accorpi vari strumenti finanziari, tra cui la PAC, oltre a modificare radicalmente l'attuale struttura a due pilastri (FEAGA e FEASR), che ha garantito una relativa stabilità al comparto agricolo negli anni;

la proposta di bilancio 2028-2034 dell'UE prevede inoltre un taglio drastico delle risorse per la pesca e per l'acquacoltura, riducendole da 6,1 a poco più di 2 miliardi, con una perdita del 67%. Una decisione che rischia di penalizzare duramente un settore già in estrema difficoltà e che in Italia ha visto crescere negli ultimi 40 anni la dipendenza per l'approvvigionamento di pesce da paesi terzi dal 30% all'85%, favorendo la concorrenza sleale di Paesi extra UE, nei quali non vige alcuna regola sullo sfruttamento delle risorse marine. L'accorpamento in un fondo unico e l'inclusione nel Patto per gli Oceani rischia dunque di diluire il sostegno specifico a tutto il comparto;

la proposta prevede infine, la revisione delle modalità di utilizzo dei fondi di coesione, unico strumento comunitario direttamente a disposizione delle regioni, perdendo così il legame con le reali esigenze delle realtà locali,

con gravi ripercussioni sulla competitività delle piccole e medie imprese e il rischio tangibile di penalizzare le realtà virtuose;

questa riforma rischia non solo di indebolire il ruolo delle autorità regionali e locali nella gestione dei fondi, ma anche di alimentare possibili contrasti tra gli operatori economici, le regioni e i governi nazionali;

considerato, inoltre, che:

il budget agricolo nel periodo 2021-2027 ha già subito una significativa riduzione in termini reali: per l'Italia da 52,4 a 45,3 miliardi di euro, con una forte contrazione del sostegno al reddito e una crescente frammentazione dei pagamenti diretti;

le scelte della Commissione europea - come l'eccessivo ricorso ad atti delegati e l'impostazione *performance-based* mutuata dal PNRR - rischiano di accentuare il tecnocratismo decisionale a discapito della sovranità degli Stati membri;

le recenti mobilitazioni a Bruxelles evidenziano un diffuso malcontento tra gli agricoltori e tra le filiere agroalimentari;

le politiche europee attuali, caratterizzate da vincoli ambientali, burocratici e normativi sempre più rigorosi, si basano su una visione ideologica lontana dalla realtà dei territori, in particolare dal modello agricolo italiano;

è necessario che la PAC rimanga al centro delle strategie dell'UE a sostegno di un sistema alimentare e agricolo sicuro, sostenibile e competitivo, che valorizzi in primo luogo il lavoro degli agricoltori nella veste di custodi dell'ambiente e del territorio;

il Parlamento europeo stesso ha recentemente adottato una posizione critica verso la Commissione, chiedendo di mantenere l'impianto a due pilastri e aumentare significativamente il budget PAC per far fronte all'inflazione e alle sfide economiche, ambientali e geopolitiche;

l'attuale leadership della Commissione europea, in questo contesto, sta dimostrando di non tener conto del modello agricolo italiano, nonché del suo valore in termini di qualità, sostenibilità e sicurezza alimentare,

impegna il Governo:

a sostenere, nell'ambito dell'approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034, la necessità di garantire all'agricoltura, così come al comparto della pesca e dell'acquacoltura, un adeguato livello di finanziamento, riconoscendo a questi settori il ruolo economico-strategico che meritano e tenendo in debita considerazione le specificità nazionali che li caratterizzano, nonché una seria e profonda semplificazione e sburocratizzazione delle procedure di accesso ai fondi.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 8

#### 8.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* " 1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, alle formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, nonché enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398."

---

#### 8.0.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Decorrenza delle disposizioni fiscali per l'università)*

1. All'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica alle borse di studio assegnate dopo il 6 giugno 2025».

---



## 8.0.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 8-bis.**

*(Modifiche al Codice del Terzo Settore)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 5-ter:

1) al primo periodo, dopo le parole: «periodo d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «successivo a quello»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 87, comma 7:

1) al primo periodo, le parole: «dal momento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di chiusura dell'esercizio»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica, ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro la fine del terzo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio precedente».

---

## 8.0.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 8-bis.**

*(Modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972 relative alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole «di natura non commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «o da enti di cui al Libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti»;

2) al numero 20), le parole «di natura non commerciale» sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente:

«21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;»;

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente:

«27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti di cui al Libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;»;

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da imprese sociali».

#### 8.0.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Modifiche all'articolo 84 del Codice del Terzo Settore)*

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini dell'imposta sul valore

aggiunto, le attività di raccolta fondi di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi».

---

## **Art. 9**

### **9.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: "e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta."*

---

## **Art. 10**

### **10.1**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 17-ter è abrogato.».*

---

## **Art. 11**

### **11.0.1**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Esclusione accisa da base imponibile IVA)*

1. Al fine di mitigare i prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento.»»

---

## **Art. 12-bis**

### **12-bis.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **12-bis.2**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **12-bis.3**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "il versamento della prima o unica rata" con le seguenti:" l'integrale versamento."*

---

## **Art. 12-ter**

### **12-ter.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **12-ter.2**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12-ter.100**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 13-bis**

**13-bis.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, sostituire le parole: "espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato" con le seguenti: "indicare le circostanze che giustificano".*

---

**Art. 14**

**14.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, nonché dalla Fondazione Italia sociale» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le imprese sociali non aderenti agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, o aderenti ad enti o associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al primo periodo, assolvono all'obbligo di cui al medesimo primo periodo tramite il versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

*Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) le parole: «del presente articolo e dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo».

---

#### **14.0.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 14-bis**

*(Aliquota IVA su alimenti e prodotti biologici certificati)*

1. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente: "8-bis) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848."

---

#### **14.0.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 14-bis**

*(Deroghe in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare)*

1. In deroga alla disciplina in vigore in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare, ai soggetti che avendo trasferito la propria residenza in Italia decidono di optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Alla Tariffa Parte Prima, Articolo 1, numero 1) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del 26 aprile 1986 n. 131, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Atti traslativi a titolo oneroso

della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 30 per cento."

3. All'articolo 10 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale del 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "La misura dell'imposta sulle vulture catastali è elevata al 30 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari oggetto di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

b) al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "Per le vulture eseguite in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 400,00".

4. Agli atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni immobili in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica sempre l'aliquota ordinaria nella misura del 22 per cento dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

5. Le maggiori risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al presente articolo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse rinvenienti da quanto stabilito dal presente articolo.

---



### 14.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Incremento dell'aliquota dell'imposta unica sui giochi)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.

2. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo nazionale per le dipendenze patologiche di cui all'articolo art. 1, comma 367 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

---

### 14.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Modifiche all'imposta sulle successioni)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 12 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 18 per cento.».

---

#### **14.0.5**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 14-bis**

*(Modifiche al regime fiscale dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:

a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un'ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);

c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b)».

---